

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

**PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SUL RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118/2011**

Verbale n. 8 del 30.04.2021

IL REVISORE DEI CONTI

Il giorno 30 aprile 2021 il Revisore Unico Dott. Michele Giovanni Pozzoli ha esaminato la proposta di deliberazione e relativi allegati relativa al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 e variazione al fondo pluriennale vincolato - F.P.V predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario da sottoporre all'approvazione del Commissario Regionale.

Tenuto conto che:

- a) l'articolo 3 comma 4 D.Lgs 118/2011 prevede che: «Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento»;
- b) il principio contabile applicato 4/2 al punto 9.1 prevede che: «Il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto»;
- c) il citato articolo art. 3 comma 4 stabilisce le seguenti regole per la conservazione dei residui e per la reimputazione di accertamenti ed impegni: «Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio

precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate»;

Tenuto conto che è possibile effettuare variazioni di esigibilità unicamente per impegni ed accertamenti a competenza dell'anno in chiusura. Impegni e accertamenti il cui residuo si riferisce all'anno 2019 e precedenti non potranno essere reimputati, ma solamente mantenuti o eliminati con una "economia";

Visti i prospetti contabili contenenti le operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi allegati alla proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario da trasmettere al Commissario Regionale ai fini della deliberazione di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto delle verifiche in precedenza illustrate

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1. alla proposta di deliberazione del Commissario Regionale relativa al "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3 comma 4 del decreto legislativo n. 118/2011".

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Michele Giovanni Pozzoli

